



## **Città di Molfetta**

*Programmazione e coordinamento attività e strutture culturali,  
gestione Info Point e rapporti istituzionali per il turismo*

<i>Procedura:</i>	<b>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI MOLFETTA</b>
-------------------	---

# **PROGETTO DI FATTIBILITÀ**

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

*Art. 4-bis dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.*

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. \_\_\_\_\_

COMUNE DI MOLFETTA

OGGETTO: **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO  
DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI  
MOLFETTA**

**CIG:** [REDACTED]

L'anno 2026 (duemilaventisei) questo giorno (\_\_) del mese di ..... in Molfetta (BA) presso l'ufficio gli Uffici comunali, avanti a me dott. [REDACTED]

Segretario Generale del Comune di Molfetta, autorizzato, ai sensi dell'art.

97, comma 4, lett. "c" del D. Lgs. 267/2000, al rogito di tutti i contratti

nei quali l'Ente è parte, domiciliato per la mia carica presso la sede del

Comune di Molfetta, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza dei te-

stimoni avendovi le parti di co

mune accordo e con il mio consenso espressamente rinunciato:

per la **parte concedente:**

il dott. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la Sua carica

presso il Comune di Molfetta, il quale interviene in questo Atto in virtù del

Decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] dichiara di intervenire in questo atto esclu-

sivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Molfetta, codice

fiscale 00306180720, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità

anche "Ente concedente" o "Comune";

per la **parte concessionaria:**

il sig. .... nato a ..... il ..... e residente

a ..... (.....) alla Via ..... n. .... C.F. ....,

che interviene in questo atto in qualità di ..... e Legale

Rappresentante della Ditta ..... con sede in ..... (.....) alla

Via ..... n. ...., codice fiscale ....., partita iva .....,

iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di .....

al n. .... con numero REA ....., di seguito denominato

anche "Concessionario".

Detti componenti, della cui identità personale e poteri, io Ufficiale Rogante

sono certo e faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente

contratto in forma pubblico-amministrativa.

**PREMESSO CHE**

a) il Comune di Molfetta intende individuare un soggetto a cui affidare la gestione dell'Ufficio Info-Point turistico di Molfetta (BA);

b) alla luce dell'analisi delle attività oggetto di affidamento, il rapporto contrattuale presenta le caratteristiche proprie della concessione di servizi;

c) con decisione di contrarre n. .... del ....., il Dirigente del 1° Settore

- Bilancio Patrimonio Partecipate E Serv. Istituzionali del Comune di

Molfetta ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs.

n. 36/2023 per l'affidamento in concessione triennale della gestione

dell'Ufficio Info-Point turistico della Rete regionale per un valore della

concessione determinato in euro **130.835,37**, al netto degli oneri

previdenziali e assistenziali, dell'IVA e/o di altre imposte e contributi

di legge, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più  
vantaggiosa;

d) all'esito delle operazioni di gara è risultata economicamente più  
vantaggiosa l'offerta presentata dalla Ditta ..... , che ha conseguito un  
punteggio pari a ..... ed ha offerto un ribasso sull'importo del contributo  
finanziario da parte del Comune pari al .....

e) l'aggiudicatario della Concessione è stato sottoposto, con esito positivo,  
alle verifiche di cui all'art. 99 del Codice;

f) con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... la Concessione di cui  
innanzi veniva aggiudicata alla Ditta ..... con sede in .....  
(.....) alla Via ..... n. .... - P.IVA/C.F. .... per un  
importo pari ad euro ..... , al netto dell'IVA e/o di altre imposte  
e contributi di legge e con un ribasso pari al .....% ,;

g) il Responsabile Unico del Progetto ha dato corso alle informazioni e  
comunicazioni relative all'aggiudicazione agli interessati ai sensi  
dell'art. 90 del Codice;

h) che l'Operatore Economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini  
della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente  
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

i) che per la stipula della presente convenzione è stato acquisito il documento  
unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa, avente esito regolare  
e che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte  
integrante e sostanziale;

j) ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, si rende necessario  
procedere alla stipula della Convenzione, in forma scritta ai sensi

dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente concedente, mediante scrittura privata.

**TUTTO CIÒ PREAMMESSO**

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 - Oggetto della Concessione**

1. Oggetto della concessione è la gestione dell'Ufficio Info-Point turistico della Rete Regionale a Molfetta in favore di un soggetto con i requisiti previsti dal D.lgs. 36/2023, per la durata di anni tre, da erogarsi nel rispetto delle Linee Guida regionali e della Carta dei Servizi, approvati con Deliberazione di GR n. 876 del 7/06/2017, che anche se non allegate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Concessione.

2. Per quanto concerne gli aspetti tecnico organizzativi del servizio, si rimanda in toto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 189 del Codice.

**Articolo 3 - Finalità**

1. I servizi oggetto della presente Convenzione sono finalizzati a soddisfare i bisogni e le esigenze degli ospiti della Città di Molfetta, in tutte le fasi dell'esperienza turistica (pre, core, post experience) in linea con gli

obiettivi del Piano Strategico Regionale del Turismo e con le strategie di marketing adottate da Pugliapromozione.

2. La mission cui deve essere improntata la gestione degli Uffici Info-Point turistici è: "Puglia 365 - la Puglia come destinazione turistica in grado di offrire emozioni uniche 365 giorni l'anno".

3. L'Info-Point turistico promuove le identità locali e fornisce informazioni e assistenza turistica in riferimento all'intero territorio locale, utilizzando ed alimentando il Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR-Tur).

#### **Articolo 4 - Documenti contrattuali**

1. La presente Convenzione viene affidata dal Comune di Molfetta ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti relativi alla procedura indetta con Determinazione Dirigenziale n. .... del ....., per quanto non vengano materialmente allegati:

a) Disciplinare di gara;

b) Progetto di Fattibilità, costituito da:

1. Relazione tecnico-illustrativa;

2. Documento di stima economica - Cronoprogramma;

3. Capitolato Speciale d'Appalto e allegati;

c) Offerta tecnica presentata dal Concessionario;

d) Offerta economica presentata dal Concessionario;

e) Documentazione amministrativa presentata dal Concessionario;

f) la Polizza di responsabilità civile n. [redacted] rilasciata da [redacted] in data [redacted] intestata a [redacted] (P.IVA [redacted]) per un massimale di [redacted] e con scadenza [redacted];

g) Polizza Fideiussoria n. [redacted] rilasciata da [redacted] in data [redacted] per la somma garantita di euro [redacted] calcolata in ragione del ribasso offerto in sede di gara ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.lgs. n.36/2023;

h) Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo da parte del Concessionario.

2. I suddetti componenti, dichiarano di aver preso piena visione e conoscenza dei documenti sopra elencati, accettandoli integralmente; le parti dispensano il sottoscritto Ufficiale Rogante a dare lettura dei citati documenti che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e restano depositati agli atti della I^ Ripartizione del Comune di Molfetta, unitamente alla citata Determinazione Dirigenziale n. [redacted] del [redacted]

3. Le parti si impegnano a rispettare, inoltre, per quanto non previsto nel presente atto e nei sopra richiamati documenti, le altre disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, statali, regionali e comunali.

#### **Articolo 5 - Trasferimento del rischio operativo**

1. Il modello gestionale previsto dall'Amministrazione comporta, per l'operatore economico, una remunerazione derivante anche dal diritto di gestire i servizi turistici connessi all'Info-Point (vendita merchandising,

visite guidate e servizi ancillari), con l'integrazione da parte di un contributo finanziario da parte del Comune di Molfetta.

2. L'affidamento, pertanto, presenta gli elementi costitutivi della traslazione del rischio operativo prevista dall'art. 177, comma 1 del Codice, secondo cui "l'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo [...] dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi".

3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti.

4. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.

5. L'operatore economico assume integralmente il rischio di mancata copertura dei costi di gestione con i ricavi dell'utenza; pertanto, nulla potrà essere preteso dal Comune di Molfetta a titolo di integrazione o ristoro nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici stimati.

#### **Articolo 6 - Durata della Concessione**

1. Ai sensi dell'art. 178 del Codice, la durata della concessione è determinata in n. 3 (tre) anni.

2. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la durata dei contratti di concessione non è prorogabile.

#### **Articolo 7 - Valore della Concessione**

1. Il valore della concessione è stato stimato, ai sensi dell'art. 179 del Codice, in euro ..... , IVA esclusa.

2. Il Concessionario incasserà direttamente dai singoli utenti il corrispettivo per le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Ai sensi dell'art. 177, comma 6, del Codice ed in considerazione del fatto che l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, il Comune di Molfetta intende sostenere l'iniziativa con un contributo finanziario pari ad euro ..... annui, IVA esclusa, al netto del ribasso offerto dal Concessionario in sede di offerta.

#### **Articolo 8 - Clausola di revisione dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, durante l'esecuzione della Concessione ed in funzione delle prestazioni dalla medesima previste, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei Prezzi alla produzione dei servizi 791 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

3. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) monitoreranno trimestralmente l'andamento degli indici di riferimento. Al superamento della soglia prevista, il RUP comunicherà formalmente all'Operatore Economico l'attivazione della revisione prezzi, indicando la percentuale di adeguamento calcolata. L'adeguamento sarà applicato al solo contributo finanziario corrisposto dall'Ente Concedente.

4. La revisione dei prezzi non si applica retroattivamente alle prestazioni già eseguite.

5. Eventuali variazioni negative degli indici comporteranno una riduzione dei corrispettivi secondo le medesime modalità sopra descritte.

6. Per tutto ciò che non è previsto nel presente articolo, si rimanda all'Allegato II.2-bis del Codice che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

#### **Articolo 9 - Pagamenti e fatturazione**

1. Il pagamento del contributo finanziario di competenza dell'Amministrazione sarà corrisposto bimestralmente al concessionario.

2. La somma ammessa a pagamento è costituita dal valore del singolo ordinativo di fornitura, al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs 36/2023.

3. Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Molfetta - 1° Settore - Bilancio Patrimonio Partecipate E Serv. Istituzionali - Ufficio Programmazione e coordinamento attività e strutture culturali, gestione Info Point e rapporti istituzionali per il turismo - Codice Fiscale 00306180720, Codice univoco Ufficio IPA: KASWVT.

4. Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

5. La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015, con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

6. Il Comune procederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura.

7. In ogni caso se il pagamento sarà superiore a euro 5.000,00, esso sarà subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

#### **Articolo 10 - Tracciabilità flussi finanziari**

1. Il Concessionario assume, a pena di nullità assoluta del presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

3. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente intestato al Concessionario corrispondente al seguente codice IBAN: IT ..... acceso presso ....., ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune di Molfetta, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal Concessionario al Comune di Molfetta che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

#### **Articolo 11 - R.U.P., D.E.C. e domiciliazione**

1. Responsabile Unico del Progetto è Rosa Giuseppina Losito, Responsabile dell'Ufficio Programmazione e coordinamento attività e strutture culturali, gestione Info Point e rapporti istituzionali per il turismo del Comune di Molfetta.

2. Per l'esecuzione dei servizi è stato individuato il Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona del Responsabile Unico del Procedimento.

3. Per tutti gli effetti nascenti dalla presente Convenzione, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

a) il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale di .....  
in ..... , via..... n .....  
indirizzo di posta elettronica certificata .....

b) il Comune di Molfetta elegge il proprio domicilio presso la propria sede,  
indirizzo di posta elettronica certificata .....

#### **Articolo 12 - Penali**

1. Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

2. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare il Comune di Molfetta avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e dell'art. 13 del presente Contratto.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Comune di Molfetta al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Concessionario, né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

5. L'applicazione di eventuali penali, così come la rifusione delle spese sostenute dal Comune di Molfetta per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali del Concessionario del servizio, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare al Concessionario del servizio successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

6. Il Concessionario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

7. Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Molfetta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

8. Il Concessionario non può mai giustificare il ritardo nell'esecuzione del servizio, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto del Comune di Molfetta, ad altri lavori o servizi, se non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché il Comune di Molfetta stesso possa farne contestazione.

9. Le penali sono dedotte dall'importo del contributo finanziario a carico del Comune.

#### **Articolo 13 - Risoluzione del contratto**

1. Il Comune di Molfetta risolverà il contratto, nei casi e con le modalità

previste dall'art. 122 del D.lgs 36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14

del D. Lgs 36/2023 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

2. Il Comune di Molfetta procede, inoltre, automaticamente alla risoluzione

del contratto nei seguenti casi:

a) apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;

b) perdita anche di uno solo dei requisiti generali e professionali previsti per l'aggiudicazione del servizio;

c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Concessionario, mancata osservanza delle norme relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;

d) mancato inizio del servizio nel termine fissato e sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;

e) gravi inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

f) impiego di personale non dipendente della ditta appaltatrice;

g) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;

h) mancato rinnovo delle polizze assicurative previste nel presente Capitolato;

i) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;

j) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario;

k) gravi danni prodotti ad impianti di proprietà del Comune di Molfetta;

l) mancata osservanza del sistema di autocontrollo, ai sensi del D.lgs. 193/2007 e ss.mm.ii.;

m) insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

4. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dal Concessionario stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano

5. In caso di risoluzione, il Comune di Molfetta ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà del Comune di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Concessionario.

5. Il Concessionario dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza del Concessionario stesso.

6. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, la risoluzione dà altresì al Comune di Molfetta il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio restante, in danno del Concessionario decaduto, con addebito a quest'ultimo dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

#### **Articolo 14 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 d.lgs. 159/2011, il Comune di Molfetta può recedere dal contratto in qualunque

momento secondo quanto stabilito dall'art.123 del d.lgs. 36/2023 e dall'art.

11 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023

#### **Articolo 15 - Cessione del contratto e subappalto**

1. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

2. In considerazione della particolare natura del servizio oggetto dell'appalto, che si fonda su un rapporto fiduciario diretto con l'utenza in situazione di disabilità grave e sensoriale e che richiede continuità educativa, specifiche competenze professionali, nonché il rispetto di standard qualitativi particolarmente elevati, è fatto espresso divieto alla Ditta appaltatrice di ricorrere al subappalto, anche parziale, delle prestazioni previste.

#### **Articolo 16 - Responsabilità verso terzi**

1. Il Concessionario con la sottoscrizione della presente Convenzione, solleva il Comune di Molfetta da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate.

2. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico del Comune di Molfetta, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Articolo 17 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria, numero [redacted] rilasciata in data [redacted] da [redacted] con

sede in ..... per la somma garantita di euro .....  
pari al .....% per cento dell'importo complessivo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che il Comune di Molfetta abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Articolo 18 - Polizza assicurativa**

1. Ai sensi e per gli effetti del Codice, il Concessionario ha prodotto, a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, per i rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento dell'attività la polizza

numero ..... rilasciata in data .....  
dalla ..... con sede in ..... presso l'Agenzia di .....  
per un massimale pari ad euro ..... e scadenza .....

#### **Articolo 19 - Spese contrattuali**

1. Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali per la stipula del contratto;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Il Concessionario è tenuto ad assolvere al pagamento dell'imposta di bollo

ai sensi dell'art. 18 comma 10, del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.4, che

quest'ultimo ha corrisposto mediante modello "F24 Elide".

3. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli

atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse

di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del

Concessionario.

5. A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri,

che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture

oggetto dell'appalto.

6. La presente Convenzione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA)

nella misura di legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale

d'Appalto si intendono IVA esclusa.

#### **Articolo 21 - Controversie**

1. Eventuali controversie tra il Comune di Molfetta e il Concessionario rela-

tive all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente con-

tratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Taranto.

#### **Articolo 22 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e**

##### **assistenza**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei

confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e

contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

2. Il Concessionario ha, altresì, l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

3. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico-organizzativa di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:

a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

I. nomina, ed eventuale sostituzione, del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008;

II. nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;

III. adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo

responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti

dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

il Comune di Molfetta effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore del Concessionario per l'esecuzione del servizio, nei modi, termini e

misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

6. Il Concessionario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

7. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso

decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n.

210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito

apposito Documento unico di regolarità contributiva protocollo

INAIL ..... - data richiesta ..... - scadenza validità .....

### **Articolo 23 - Clausola sociale e condizioni contrattuali**

1. Il Concessionario dovrà prioritariamente assumere a condizioni non

inferiori a quelle già riconosciute, qualora disponibili, i lavoratori addetti

a tale servizio che già vi erano adibiti, a patto che il loro numero e la loro

qualifica siano amonizzabili con l'organizzazione dell'impresa prescelta

dall'appaltatore subentrante. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede

di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in

applicazione dell'art. 113, comma 2 del D.lgs. n° 36/2023. L'Ente Concedente

resterà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza del Concessionario subentrante.

2. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a escludere condotte discriminatorie nei confronti dei soggetti portatori delle suddette condizioni.

3. Il concorrente si impegna, altresì, ad assicurare qualora avesse necessità di procedere a nuove assunzioni:

a) una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) per cento di occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);

b) una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

4. (In caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) L'aggiudicatario è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di

qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. (In caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) L'aggiudicatario è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

#### **Articolo 24 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Ai fini di quanto previsto dal D.lgs. 159/2011, si prende atto dell'informazione antimafia estratta dalla BDNA della Prefettura di .....

2. Il Concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, giusta dichiarazione nota prot. n. 0026150 del 29.07.2021.

3. Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.

62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione.

**Articolo 25 - Patto di integrità, protocollo di legalità e Codice di**

**Comportamento**

1. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

2. Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Molfetta vigente.

**Articolo 25 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R..

2. Il Comune di Molfetta, ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati personali 2016/679 - "GDPR", informa l'impresa appaltatrice che il trattamento sarà condotto mediante strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità per cui i trattamenti sono effettuati e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei

dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il trattamento è effettuato nei limiti delle finalità e nell'ambito del presente capitolato, in esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (Artt. 6 GDPR).

4. In esecuzione del presente contratto, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a rispettare le disposizioni che regolano il segreto professionale e la normativa sulla Protezione dei Dati Personali innanzi richiamata. A tal fine, l'operatore economico - come da capitolato nominato dal Comune di Molfetta ex art. 28 del succitato Regolamento - nominerà ed istruirà, a sua volta, ai sensi della normativa innanzi richiamata, i soggetti al proprio interno autorizzati al Trattamento dei Dati Personali, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante in sede di avvio del servizio.

Per quanto non espressamente disposto si applica la disciplina del codice civile in materia di contratti, che qui si intende integralmente richiamata.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica su supporto informatico consta di numero            pagine-----

Letto l'intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, l'hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa, e meco qui di seguito, lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna  
-----

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Molfetta

Per il Concessionario

.....

.....

L'Ufficiale Rogante



BOLZA